

**Fisco e lavoro.** Gli effetti della risoluzione n. 48/E dell'agenzia delle Entrate sul credito d'imposta

# Redditi esteri da rideterminare

## Dall'auto aziendale ai contributi: vanno applicate le regole italiane

### IL PROBLEMA

Opportuno prevedere che le nuove indicazioni non siano retroattive in base allo Statuto del contribuente

**Michela Magnani**

**Alessio Vagnarelli**

■ Con la risoluzione 48/E dell'8 luglio 2013, l'agenzia delle Entrate ha fornito nuovi criteri interpretativi sulle modalità di determinazione del credito d'imposta estera per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e tassati sulla base delle retribuzioni convenzionali ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir (si veda articolo sul Sole 24 Ore di ieri).

L'Agenzia chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 10, del Tuir, l'imposta estera deve essere riproporzionata per il rapporto tra reddito convenzionale e reddito estero così come risulta a seguito della rideterminazione effettuata secondo le regole fissate dall'articolo 51 del Tuir.

Senza entrare nel merito della "tempestività" dell'intervento di prassi rispetto a una norma introdotta dal Dl 223/2006, d'ora in avanti, nel calcolare il limite previsto dal citato comma 10, il contribuente (o il sostituto d'imposta in sede di conguaglio fiscale) dovrà procedere a un'applicazione analitica delle regole d'imponibilità, di non concorrenza o di concorrenza parziale previste nell'articolo 51 del Tuir, trascurando il reddito imponibile estero da cui si genera la quota d'imposta estera recuperabile in Italia.

È utile precisare che la prassi finora seguita dagli operatori

del settore, sempre confermata dalla stessa Agenzia in fase di controllo documentale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, prevedeva di considerare al denominatore del rapporto l'imponibile estero così come assoggettato a tassazione nel Paese di produzione del reddito e certificato dalla documentazione estera utilizzabile per dimostrare la definitività del pagamento.

La lettura della norma fornita dalla risoluzione comporterà complicazioni e incertezze applicative che dovranno di volta in volta essere risolte con i competenti uffici in fase di controllo delle dichiarazioni e di riconoscimento del credito spettante.

Infatti, la rideterminazione dell'imponibile estero secondo le regole italiane comporterà una valutazione soggettiva della determinazione dei valori imponibili secondo le regole dei commi da 1 a 8 dell'articolo 51. Ad esempio, mentre ora un'indennità estera ovvero il fringe benefit immobile vengono considerati a questi fini sulla base dei criteri di tassazione previsti dall'ordinamento estero, a seguito dei chiarimenti forniti dalla risoluzione 48, l'indennità estera potrà essere considerata imponibile nella misura del 50% ai sensi dell'articolo 51, comma 8, del Tuir mentre l'immobile, in mancanza della rendita catastale, dovrà essere necessariamente valorizzato al valore di mercato ossia secondo il canone di locazione corrisposto dalla società.

Altri elementi che dovranno essere valutati analiticamente in una prospettiva di rideterminazione del reddito saranno ad esempio:

■ le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti che potranno essere valorizzate utilizzando le tabelle Aci;

■ le spese per l'educazione dei figli che non concorreranno alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del Tuir così come interpretato, tra l'altro, dalla risoluzione 378/E del 2007;

■ i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nello Stato estero che non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a).

Dubbi applicativi si rilevano, in particolare, con riferimento ai contributi versati alle Casse sanitarie avendo a mente il diverso regime previsto dalle Casse mutue, rispetto a quelle integrative al servizio sanitario nazionale, nonché relativamente al regime applicabile ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare sia italiani che esteri.

Queste costituiscono soltanto un'esemplificazione delle problematiche applicative ed è opportuno che sia confermato che l'intervento di prassi avrà effetto solo per il futuro anche in applicazione dei principi contenuti nello statuto del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### In sintesi

#### 01 | LA REGOLA

L'articolo 165 del Tuir prevede la riduzione delle imposte pagate all'estero quando il reddito generato fuori dall'Italia viene tassato solo in parte nel nostro Paese

#### 02 | L'INTERPRETAZIONE

La risoluzione 48/E delle Entrate precisa che la riduzione va fatta in proporzione al rapporto tra la retribuzione convenzionale determinata in base all'articolo 51, comma 8 bis del Tuir e il reddito da lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria in Italia

#### 03 | LE CONSEGUENZE

L'interpretazione fornita dall'Agenzia, peraltro su un provvedimento del 2006, determina incertezze applicative e la rideterminazione di diverse voci che determinano il reddito

